



IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Il giorno 06 del mese di novembre dell'anno duemilaquattordici, nell'ufficio del Dirigente Scolastico dalla Scuola Secondaria di 1° Grado "Cocchi-Aosta", in sede di contrattazione integrativa d'istituto, la delegazione sindacale, composta dalle RSU d'Istituto nelle persone dei Proff. Mattioni Claudio, Succi Gioia e Zullo Angelo e la delegazione di parte pubblica, composta dal Prof. Improta Silvio, Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° Grado "Cocchi-Aosta", ai fini della stipulazione del Contratto Integrativo d'Istituto per l'anno scolastico 2014/2015,

VISTA la legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il D.L. 22 gennaio 1999, n. 5, convertito dalla Legge 24 marzo 1999 n. 69;

VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola 2006/2009 sottoscritto in data 27 novembre 2007;

VISTA l'intesa del 074/08/2014 MIUR/OO.SS e relativi parametri per la determinazione del M.O.F. per l'anno scolastico 2014/2015 e la comunicazione n. 7077 del 25/09/2014;

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa dalla Scuola Secondaria di I grado "Cocchi-Aosta" per l'anno scolastico 2014/15 deliberato dal Collegio Docenti in data 29/10/2014 sulla base delle Linee Guida approvate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 2 settembre 2014;

VISTI il Programma Annuale E.F. 2014;

VISTA la relazione tecnico-finanziaria del Direttore dei servizi generali ed amministrativi del 05/11/2014, prot. _____;

RITENUTO che nell'Istituzione Scolastica siano conseguibili risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio anche attraverso un'organizzazione del lavoro del personale Docente e ATA, fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei Piani delle Attività determinati dal Dirigente Scolastico in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell'Offerta Formativa ed in conformità con quanto previsto dall'art. 40 del Decreto legislativo 165/2001;

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, improntato alla correttezza ed alla trasparenza dei comportamenti, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza del servizio,

convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza, durata

1. Il presente contratto ha efficacia per l'anno scolastico 2014/15, fermo restando che quanto stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali, anche in relazione all'assegnazione delle dotazioni economiche.
2. Il presente contratto integrativo sostituisce tutti quelli precedenti.
3. Le norme contenute nel presente contratto integrativo si applicano a tutto il personale Docente e ATA in servizio nell'Istituto, con contratto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato e restano valide fino a sottoscrizione di successivi accordi.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni

legislative e/o contrattuali.

5. Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto come specificate al successivo articolo 5 – comma 3.
6. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
7. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1 per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. In tempi congrui rispetto all'avvio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione Scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);

- b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
- c. criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
- d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
- e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
- f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
- g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
- h. compenso spettante per gli incarichi specifici del personale ATA;
- i. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle non derivanti dagli "Istituti contrattuali";
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, rientri pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo dell'Istituzione Scolastica o con altre risorse economiche a disposizione dell'amministrazione.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo dell'Istituzione Scolastica o con altre risorse economiche a disposizione dell'amministrazione;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di bacheche per l'albo sindacale, situate nell'atrio di ciascuna delle sedi in cui è articolata l'Istituzione Scolastica, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale; con le stesse modalità e per gli stessi scopi hanno a disposizione una pagina del sito web dell'Istituzione Scolastica.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale apposito locale individuato presso la sede dell'Istituzione Scolastica, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia dello stesso.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

Art. 10 – Servizi minimi in caso di sciopero e/o Assemblea sindacale

1. In base alla vigente normativa si conviene che in caso di sciopero e/o Assemblea, qualora questi riguardino anche il personale ATA, il servizio deve essere garantito per:
 - lo svolgimento di scrutini ed esami;
 - il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei;
 - il servizio di centralino e vigilanza all'ingresso della sede principale della Scuola.
2. Il contingente di personale individuato per garantire i servizi minimi di cui al comma precedente sono un Assistente Amministrativo o il D.S.G.A.
3. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – SICUREZZA

Art. 13 – Attuazione della normativa sulla sicurezza

e Responsabile del Servizio di Protezione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81/2008 e della legge n.123 del 3 agosto 2007.
2. Il coordinamento tecnico del servizio è affidato ad esperto esterno che assume il ruolo di RSPP ai sensi della normativa vigente e collabora quindi col DS nel predisporre ed attuare tutte le operazioni atte a valutare i rischi per la salute e la sicurezza nei posti di lavoro. In particolare l'RSPP ed il DS hanno l'obbligo di realizzare tutte le azioni di cui all'art. 33 del D. Lgs. 81/2008.
3. La documentazione inerente alla sicurezza è messa a disposizione di tutto il personale della Scuola in orario d'ufficio.

Art. 14 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
4. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 15 – Figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento antincendio
2. I lavoratori nominati come addetti antincendio e primo soccorso saranno quelli che hanno frequentato appositi corsi di formazione e aggiornamento. Degli stessi viene tenuto costantemente aggiornato l'organigramma.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
4. La Scuola si fa carico della formazione prevista per legge sia per il Rappresentante i lavoratori per la sicurezza, sia per gli addetti e per gli incaricati alla sicurezza. Per tutti gli interventi, esclusi

quelli a carico dell'Ente proprietario dell'immobile, si provvede con gli appositi stanziamenti deliberati nell'ambito del Programma Annuale dal Consiglio di Istituto per un massimo di 1.000,00 euro.

5. Per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci, l'Istituzione Scolastica ha aderito al Protocollo avviato dall'Ufficio Scolastico Regionale; saranno incaricati quindi i dipendenti appositamente qualificati.

TITOLO QUARTO– PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE

Art. 16 - Flessibilità, “Banca ore” e sostituzione del personale assente

1. Al fine di sostenere la flessibilità organizzativa e garantire il servizio didattico della Scuola, ogni dipendente può utilizzare gli istituti contrattuali (permessi retribuiti, permessi brevi, scambio di orario in accordo fra i docenti) nei limiti della normativa in vigore.
2. Ai docenti che negli anni scolastici 2012/13 e 2013/14 hanno aderito alla “Banca ore” viene riconosciuto il diritto di recuperare con permessi orari, nel corso di validità del presente contratto integrativo, gli eventuali “crediti” costituiti da ore aggiuntive di insegnamento per supplenze od ore di docenza richieste dal Dirigente, per le quali il lavoratore non ha chiesto compenso, nella misura consentita dall'articolazione dell'orario e dalle necessità del servizio.
3. La Scuola si impegna a liquidare la restante parte delle ore eccedenti prestate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
4. I docenti che negli anni scolastici 2012/13 e 2013/14 hanno aderito alla “Banca ore” ed hanno accumulato viceversa “debiti” in ore da prestare sono tenuti a recuperarle entro il 31 maggio 2015.
5. Il Dirigente provvederà alla sostituzione dei docenti assenti utilizzando prioritariamente insegnanti con ore comunque a disposizione, privilegiando ove possibile i docenti della stessa classe; quindi disponendo a carico del personale che avrà dato esplicita disponibilità lo svolgimento di ore aggiuntive da retribuire come previsto dal successivo art. 17.
6. L'utilizzo dei docenti in orario di “compresenza” verrà fatto solo in caso di ulteriore necessità.

Art. 17 – Collaborazione plurime e prestazioni aggiuntive del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL. I relativi compensi sono in questo caso a carico dei fondi dell'Istituzione Scolastica che conferisce l'incarico.
2. Le prestazioni aggiuntive del personale docente, per le quali sono previste apposite risorse per il salario accessorio nel presente contratto come specificato nel successivo Titolo quinto, sono le seguenti:
 - a. supporto alle attività organizzative e gestionali della Scuola;
 - b. supporto alla didattica;
 - c. attività non di insegnamento per progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa;
 - d. attività d'insegnamento per progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa;
 - e. sostituzione colleghi assenti.

Art. 18 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti

intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

3. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con i fondi dell'Istituzione Scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 19 – Conferimento degli incarichi e liquidazione dei compensi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento, nonché ove necessario le modalità di certificazione dell'attività.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E FONDO DI ISTITUTO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - d. eventuali residui del Fondo dell'Istituzione Scolastica non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - e. altre risorse provenienti dall'amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro;
 - f. eventuali contributi volontari delle famiglie destinati all'arricchimento dell'offerta formativa;
 - g. stanziamento per ore eccedenti;
 - h. ore eccedenti per la pratica sportiva.
2. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
3. Le parti prendono atto che il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto per l'intero anno scolastico 2014/2015, derivanti dalla somma delle voci a, b, c, g, h del precedente comma 1° ammonta ad € 32.001,45 (importo "lordo dipendente").
4. Alla somma di cui al precedente comma 3 si aggiungono euro 7,60 (importo "lordo dipendente") derivanti dalle economie sulla quota del F.I.S. del precedente a.s. 2013/2014, voce c) del precedente comma 1°.
5. Le parti prendono atto che alla data di stipula del presente contratto risultano disponibili, per quanto riguarda le risorse finanziarie destinate al M.O.F., quelle comunicate dal MIUR con nota prot. n. 7077 del 25/09/2014 (periodo settembre/dicembre 2014), pari ad € 10.116,65 (importo lordo dipendente) così ripartite: € 7.940,79 per il fondo istituzione scolastica, € 883,19 per le funzioni strumentali, € 473,79 per gli incarichi specifici del personale a.t.a., € 818,88 per la remunerazione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi, oltre alle economie dell'a.s. precedente pari ad € 7,60 (importo "lordo dipendente") come esposto al precedente comma 4.
6. Le parti concordano che l'erogazione dei compensi, da corrispondere al personale sulla base di

quanto stabilito nel presente Titolo, potrà avvenire comunque per quote parti, rimanendo subordinata all'effettiva erogazione delle risorse da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

7. Le parti concordano altresì che tutto quanto stabilito nel presente Titolo rispetto agli importi complessivi da corrispondere rimane subordinato all'effettivo accertamento della disponibilità finanziaria in applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 35.

Art. 21 – Indennità e compensi

1. Le indennità ed i compensi al personale possono essere corrisposti:
 - a. in modo forfettario, cioè prevedendo compensi in misura forfettaria per attività a fronte di maggiori impegni correlati al POF o per incarichi specifici per i quali è difficile calcolare le ore di lavoro necessarie all'espletamento dell'incarico. Tale compenso deve comunque tener conto della complessità delle attività e dei progetti e del numero degli alunni coinvolti;
 - b. in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate, quando necessario; in questo caso il computo sarà effettuato sulla base di fogli firma che saranno predisposti dall'Istituzione Scolastica e la cui compilazione sarà effettuata di volta in volta al termine di ogni attività. I relativi compensi al personale saranno retribuiti secondo i parametri fissati nelle tabelle del CCNL 2006-2009 in vigore.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL F.I.S.

Art. 22 – Finalizzazione delle risorse del F.I.S.

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza della stessa Istituzione Scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri generali per la suddivisione del Fondo dell'Istituzione Scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica, con esclusione di quelle di cui al comma 2 del precedente Art.20, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Eventuali somme impegnate ma non utilizzate confluiranno nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo, incrementando la disponibilità prevista.

CAPO III – PERSONALE ATA

Art. 24 – Ripartizione Fondo d'Istituto e Incarichi specifici

1. Si prende atto che l'indennità di direzione a favore del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, per l'intero anno scolastico 2014/2015, è pari ad € 2.790,00 e che l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, per il sostituto del D.s.g.a. riferita a 30 gg è pari ad € 313,80 secondo l'art. 3 della sequenza contrattuale del 25/07/2008 (importi "lordo dipendente").
2. Per retribuire le prestazioni aggiuntive del restante personale oggetto del presente contratto verrà utilizzata una quota del 20% dell'assegnazione annuale del Fondo dell'Istituzione Scolastica che è prevista per l'anno scolastico 2014/2015 per euro 20.726,16, al netto della quota di indennità di direzione del D.s.g.a. e suo sostituto e degli altri istituti contrattuali specifici (Funzioni strumentali, Incarichi specifici, ore eccedenti) e comprensivo delle economie di cui al comma 4 dell'art. 20, per un importo quindi di € 4.145,23; per quanto riguarda gli Incarichi specifici per il personale ATA è stato previsto dal MIUR l'importo di € 1.421,38 (importi "lordo dipendente").

Art. 25 – Incarichi ed intensificazione delle prestazioni

1. Nella tabella che segue sono indicati in “ore equivalenti” e corrispondenti importi (“loro dipendente”) gli stanziamenti per retribuire le prestazioni in modo forfetario per l’intero anno scolastico 2014/2015:

TABELLA A: Personale ATA

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	ore	importi
Incarichi specifici		
Coordinamento ufficio didattica – gestione <i>badge</i> e libretti programma <i>Master training – front office</i> (n.1 unità)	48	696,00
Incentivazione		
Diretta collaborazione con il D.S. e il D.s.g.a (n. 1 unità)	51	739,50
Gestione beni patrimoniali e tenuta registro inventario dei beni mobili e del materiale librario, gestione acquisti e nuovi adempimenti (n. 1 unità)	51	739,50
Maggior carico di lavoro per gestione e aggiornamento graduatorie (n. 2 unità)	20	290,00
Maggior carico di lavoro per organizzazione viaggi istruzione (n. 1 unità)	13	188,50
COLLABORATORI SCOLASTICI	ore	importi
Incarichi specifici		
Incarico per compiti legati all’accoglienza, all’assistenza e alla cura della persona - alunni diversamente abili, più sostituzione colleghi assenti sedi staccate - titolare art.7 con solo riconoscimento giuridico (n. 1 unità)	48	600,00
Incarico per compiti legati all’accoglienza, all’assistenza e alla cura della persona - alunni diversamente abili, più sostituzione colleghi assenti sedi staccate (n. 1 unità)	10	125,00
Incentivazione		
Attività di supporto al <i>front office</i> dell’ufficio didattica – registrazioni assenze – informazioni all’utenza circa l’uso del <i>badge</i> alunno e consegna relative <i>password</i> (n. 1 unità)	15	187,50
Sostituzione colleghi assenti a termini di legge (n. 4 unità)	32	400,00
Servizi esterni n. 4 unità	20	250,00
Maggior carico di lavoro per sostituzioni colleghi esonerati (sedi di Collepepe e Fratta Todina) n. 2 unità	24	300,00
Maggior carico di lavoro figura unica sede Pantalla	12	150,00
Maggior carico di lavoro per sostituzione colleghi con mansioni ridotte sede Cocchi (n. 5 unità)	20	250,00
Reperibilità per sistema allarme scuola o apertura scuola per esigenze straordinarie (n. 2 unità)	20	250,00
Sorveglianza alunni sedi Fratta Todina, Collepepe, Pantalla (n. 5 unità)	21	262,50
Controllo estintori e piccola manutenzione (n. 1 unità)	11	137,50
COLLABORATORI SCOLASTICI e ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		
Disponibilità residua quota incarichi specifici		€ 0,38
Disponibilità residua per attività aggiuntive		€ 0.23

Art. 26 – Fondo di accantonamento

1. Vista la dotazione finanziaria non viene prevista alcuna quota di accantonamento.

CAPO IV – PERSONALE DOCENTE

Art. 27 – Fondo dell’Istituzione Scolastica

1. Si stabilisce che per il personale oggetto del presente contratto sarà utilizzata una quota pari all'80% dell'assegnazione annuale del Fondo di Istituto che per l'intero anno scolastico 2014/2015 ammonta ad euro 20.726,16, al netto della quota di indennità di direzione del D.s.g.a. e suo sostituto e degli altri istituti contrattuali specifici (Funzioni strumentali, Incarichi specifici, ore eccedenti) e comprensivo delle economie di cui al comma 4 dell'art. 20, per un importo quindi di euro 16.580,93 (importo "lordo dipendente").

Art. 28 – Funzioni strumentali

1. Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2014 che ha determinato le aree delle Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa si stabilisce che il finanziamento dello Stato, pari ad € 2.649,58 (importo "lordo dipendente"), previsto per l'intero anno scolastico 2014/2015 per l'istituzione scolastica per il compenso relativo alle funzioni strumentali sia ripartito come di seguito indicato:
 F.S. 1 Gestione del POF (1 docente): € 837,39
 F.S. 2 I Care – Successo formativo (1 docente): € 312,39
 F.S. 3 Orientamento e continuità (1 docente): € 662,00
 F.S. 4 Nuove Tecnologie (1 docente): € 837,39

Art. 29 – Incarichi e prestazioni aggiuntive dei docenti

1. Nella tabella che segue sono indicati in "ore equivalenti" gli stanziamenti per retribuire le prestazioni in modo forfetario per l'intero anno scolastico 2014/2015:

TABELLA B: attività aggiuntive Docenti

Funzioni	N. unità	Ore Totali (Non di insegnamento)	Importi (lordo dipendente)
Collaboratori del Dirigente	2	230	4.025,00
Fiduciari di plesso	3	200	3.500,00
Coordinatori Consiglio di Classe	29	290	5.075,00
Responsabili laboratorio	3	24	420,00
Commissione orario	5	25	437,50
Commissione redazione POF	2	28	490,00
Commissione orientamento	5	25	437,50
Totale impegni per compenso attività aggiuntive docenti		644	14.385,00
PERSONALE DOCENTE			
Disponibilità residua per attività aggiuntive docenti			€ 2.195,93

Art. 30 – Fondo di accantonamento

1. Vista la dotazione finanziaria non viene prevista alcuna quota di accantonamento.

Art. 31 – Progetti a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica

1. I progetti didattici anche aggiuntivi rispetto al curriculum ordinamentale saranno realizzati nella misura resa possibile dalle risorse di cui all'articolo 20, una volta utilizzati i fondi necessari alla retribuzione delle attività aggiuntive di cui al precedente art. 29.
2. Per l'anno scolastico 2014/15 le risorse disponibili a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica per la realizzazione dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa, alla data della firma del presente

contratto, sono pari ad €2.195,93.

3. Sono di conseguenza finanziati, con stanziamento a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica indicato in "ore equivalenti", i seguenti progetti:

TABELLA C: progetti didattici del POF 2012/2013 e finanziamento a carico del F.I.S.

Progetto	Ore insegnamento	Ore non di insegnamento
Flauto traverso	50	25
TOTALE	50	25

Il totale dello stanziamento per i progetti dei docenti per l'intero anno scolastico 2014/2015 è pari ad euro 2.187,50 (importo "lordo dipendente").

DOCENTI	
Disponibilità residua per attività aggiuntive	€ 8,43

Art. 32 – Progetti con stanziamento di fondi a parziale o totale copertura delle spese derivanti da finanziamenti esterni e/o Programma annuale

1. I progetti didattici potranno essere anche finanziati con stanziamenti previsti in apposite voci del Programma Annuale per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 dell'Istituzione Scolastica secondo le seguenti modalità.
2. I progetti didattici per i quali è reperito finanziamento esterno e/o interno a copertura totale o parziale dei costi, di conseguenza dettagliati in apposite schede del Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica, sono gestiti con le medesime modalità dei progetti eventualmente finanziati interamente dal Fondo dell'Istituzione Scolastica, in ordine all'attribuzione degli incarichi, alla rendicontazione ed alla liquidazione dei compensi per le attività aggiuntive.
2. La misura dei compensi è definita in sede di approvazione del piano finanziario dei singoli progetti, da inserire nel Programma Annuale, seguendo criteri di omogeneità rispetto ai progetti finanziati dal Fondo dell'Istituzione Scolastica per quanto riguarda il riconoscimento del lavoro aggiuntivo prestato, fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 21.

Art. 33 – Stanziamento per ore eccedenti

1. Le parti prendono atto che le risorse assegnate per le ore eccedenti svolte dal personale per la sostituzione dei docenti assenti, ed a questa voce di spesa vincolate, sono pari ad euro 2.456,64 (importo "lordo dipendente") per l'intero anno scolastico 2014/2015.

Art. 34 – Ulteriori Assegnazioni

1. Nel corso di validità del presente Contratto Integrativo eventuali risorse aggiuntive che dovessero essere assegnate all'Istituzione Scolastica per la retribuzione accessoria del personale saranno utilizzate in conformità ai principi generali ed ai criteri richiamati al precedente art. 32 nelle modalità di cui ai successivi articoli 35 e 37.
2. I fondi eventualmente assegnati all'Istituzione Scolastica per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (di cui all'art. 9, comma 2 e comma 4 del CCNL) saranno destinati, se e quando determinati dal Ministero, alle stesse attività di cui al precedente comma, per il pagamento di corsi pomeridiani di recupero e integrazione per alunni stranieri e italiani organizzati presso tutte le sedi della Scuola in risposta ai bisogni emersi dal monitoraggio della nostra popolazione scolastica.
3. La Scuola ha costituito il Centro Sportivo Scolastico in data 12 settembre 2014. Con tale

istituzione l'Istituzione Scolastica otterrà un finanziamento ministeriale di € 1.651,49 (importo "lordo dipendente") con il quale saranno liquidate le ore dei corsi di avviamento alla pratica sportiva e tutte le attività inerenti i Giochi Sportivi Studenteschi.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo dell'Istituzione Scolastica intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria, operando quando del caso riduzioni circoscritte al sottoinsieme di attività in cui si è verificato lo sfioramento.
3. Le parti prendono atto che, nel caso in cui non fossero assegnate interamente le risorse previste, accertate le relative disponibilità finanziarie il Dirigente disporrà, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente sulla base dell'articolato del precedente Titolo quinto – Trattamento economico accessorio e fondo di Istituto, nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 36 – Utilizzazione disponibilità eventualmente residue

1. Nel caso in cui le attività non esauriscano le loro disponibilità di cui allo specifico finanziamento del Fondo dell'Istituzione Scolastica, le disponibilità eventualmente residue saranno utilizzate secondo quanto previsto dall'art. 21 e 22.

Art. 37 – Altre risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell'Istituzione Scolastica, per progetti didattici finanziati da Enti Locali o Privati, per Progetti Europei e per ogni altra motivazione che preveda nella sua utilizzazione la corresponsione di compensi e indennità al personale, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, verranno utilizzate, previa indicazione sull'opportunità didattica del Collegio dei Docenti, in progetti e in attività con le seguenti priorità:
 - a) retribuzione delle attività aggiuntive non di insegnamento per il personale docente connesse con la gestione organizzativa dell'autonomia scolastica, con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno utilizzate con i finanziamenti in questione;
 - b) retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;
 - c) retribuzione delle attività di insegnamento e delle attività di consulenza affidate a personale docente e ad esperti esterni all'Istituto, fermo restando che l'affidamento di queste avverrà solo dopo aver verificato che non esistano all'interno dell'Istituto le professionalità e le competenze richieste su indicazione dei curricula; nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale docente e ad esperti esterni all'Istituto, sarà data precedenza nell'individuazione del suddetto personale a coloro che appartengono al personale della scuola statale;
 - d) retribuzione delle attività aggiuntive del personale a.t.a. per l'attuazione dei progetti.

Art. 38 – Accesso alla documentazione e pubblicità

1. L'Amministrazione si impegna a dare la massima pubblicità agli atti didattico-amministrativi della scuola mediante affissione all'albo generale di nomine, contratti, preventivi e consuntivi, prospetti

relativi al fondo d'Istituto preventivi e consuntivi, con la sola indicazione delle attività e delle ore corrispondenti, deliberate dagli Organi Collegiali

2. Il personale ha accesso agli atti relativi al presente contratto in modo conforme alle leggi vigenti (L. 241/93) per chi ne abbia diritto.
3. La RSU ha accesso alla documentazione, contabile e non, riguardante i compensi al personale.

Art. 39 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico di fondi pubblici devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori qualitativi e/o quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 75% di quanto previsto inizialmente.

Art. 40 – Modalità di pagamento

1. Il compenso spettante verrà liquidato per intero, in parte o non verrà liquidato a consuntivo dell'attività svolta su determinazione del Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, anche in applicazione di quanto stabilito al precedente articolo 39.
2. Le retribuzioni a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica, compatibilmente con l'assegnazione dei fondi specifici e con la disponibilità di cassa, saranno liquidate indicativamente entro l'anno scolastico di riferimento e comunque non oltre il mese di novembre dell'anno successivo; quelle a carico del Programma Annuale, sempre compatibilmente con l'accertamento dei finanziamenti specifici e con la disponibilità di cassa, entro 30 giorni dalla rendicontazione delle attività. Trascorsi trenta giorni dalle scadenze sopra indicate, senza giustificato motivo, il personale ha diritto alla retribuzione con gli interessi di legge.
3. Nel caso di disponibilità di fondi non sufficiente per qualsiasi motivo, incluso quanto stabilito nel precedente art. 35, a retribuire tutte le attività previste, la liquidazione dei compensi accessori sarà proporzionalmente ridotta per tutti gli interessati.

Letto e sottoscritto in Todi, 06 novembre 2014

Il Dirigente Scolastico

I Rappresentanti della RSU

Prof. Silvio Improta

Prof. Claudio Mattioni

.....

Prof.ssa Gioia Succi

Prof. Angelo Zullo.....

Pubblicato all'albo
Prot. n. 5605/A26
Todi....., 06/11/2014

Il D.s.g.a
Dott.ssa Marilena Ballarani